

Raccolta

Repertorio n.

COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

*******REPUBBLICA ITALIANA*******

Convenzione per la gestione in concessione del complesso sportivo per il gioco del calcio e strutture pertinenziali di proprietà del Comune di Diano Marina denominato W. Marengo sito in Località Prato Fiorito .

Importo euro _____ = - C.I.G. n. 65884744BD.

L'anno duemila _____ (_____), il giorno _____ (_____) del mese di _____ ,

in Diano Marina (IM), nella sede comunale in Piazza Martiri della Libertà, 3

avanti a me

Dott. _____ , Segretario del Comune intestato, con potere di rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, sono presenti i signori:

da una parte

- il/la Sig./ra _____ , nato/a a _____ ,

il _____ , ai fini del presente atto domiciliato/a presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Martiri della Libertà, n. 3, Responsabile del Settore ____ - Ufficio _____ , nominato/a con Decreto Sindacale n. ____ del _____ , in atti, il/la quale interviene alla presente stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, codice fiscale/partita IVA 00247790082, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune e/o Ente concedente", per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000;

e dall'altra

- il/la Sig./ra _____, nato/a a _____,

il _____, residente a _____ (____) in Via _____,

n. _____, il quale/la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale

rappresentante di _____,

con sede in _____ (____), Via _____ n. _____,

elettivamente domiciliato/a ai fini del presente atto in Diano Marina presso

_____, iscritta all'Albo/Registro _____

presso _____ di _____,

Codice fiscale/Partita IVA _____, che nel

contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "concessionario", nella sua

qualità di _____, giusta _____.

I suddetti componenti, della cui identità personale, capacità giuridica e legale

rappresentanza io Ufficiale rogante sono personalmente certo, sono qui convenuti al

fine di stipulare la presente convenzione in forma pubblica amministrativa.

Premesso:

- che, con deliberazione di G.C. n.203 del 31.12.2015, immediatamente esecutiva, il

Comune di Diano Marina ha deciso di procedere all'affidamento in concessione

della gestione del complesso sportivo oggetto del presente atto ai sensi e per gli

effetti della Legge Regionale n. 40 del 7 ottobre 2009 (Testo unico della normativa

in materia di sport), nonché della normativa vigente in materia, approvando, fra gli

altri, il relativo schema di convenzione;

- che, con determinazione n. _____ del _____ a cura del Responsabile del

Settore ____ - Ufficio _____ del Comune di Diano Marina, in forza della predetta

deliberazione, sono stati approvati gli atti di gara e si è provveduto all'indizione della

ALLEGATO "Y"

relativa procedura di affidamento;

- che, con determinazione n. _____ del _____ a cura del Responsabile del

Settore _____ - Ufficio _____ del Comune di Diano Marina sono stati approvati i

verbali di gara ed è stata aggiudicata la gestione in concessione del complesso

sportivo in argomento, in via definitiva, a _____ suddetto/a.

- che sono state acquisite tutte le informazioni in base alle quali non sussistono cause

interdittive di legge;

- che la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data

_____ a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo a

_____ risultato/a aggiudicatario/a;

- che è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione

definitiva in data _____ ;

- che _____ risultato/a aggiudicatario/a in data _____ con nota

prot. n. _____ ha depositato le garanzie richieste nel bando di gara;

- che _____ risultato/a aggiudicatario/a in data _____ con nota

prot. n. _____ ha depositato copia delle polizze assicurative indicate con riferimento

alla tipologia di affidamento, così come richiesto con nota prot. n. _____ del

_____ a firma del Responsabile Settore _____ - Ufficio _____.

Tutto ciò premesso,

tra le parti come sopra costituite, al fine di far constare formalmente in apposito atto

scritto i rapporti intercorsi e intercorrenti,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

ALLEGATO "Y"

Il Comune di Diano Marina, come sopra rappresentato, affida la gestione in concessione del "Complesso sportivo per il gioco del calcio e strutture pertinenziali denominato W. Marengo di proprietà comunale sito in Località Prato Fiorito" a _____ con sede legale in _____ che, come sopra rappresentato/a, accetta.

Il complesso, concesso nello stato di fatto in cui si trova alla data della sottoscrizione del presente atto, è individuato e raffigurato nella planimetria in allegato sotto "A" al presente atto e depositata presso gli uffici comunali ed è composto da un campo da calcio, Sez. DM, foglio 3, mappale 137/parte e delle annesse attrezzature quali: due tribune prefabbricate, locali spogliatoi con docce (mapp.132), un locale adibito a segreteria (mapp.214), servizi esterni (mapp.653), parte di un capannone prefabbricato adibito a deposito materiale (mapp.132), nonché i terreni circostanti di pertinenza dell'impianto e parte dell'impianto di illuminazione.

Il concessionario conferma di aver effettuato un approfondito sopralluogo del compendio e di averne preso pertanto integrale ed idonea conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee ai fini dell'affidamento.

Art. 3 - Consegna

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, e subordinatamente alla consegna da parte del concessionario di tutta la documentazione richiesta dall'Ente, si provvederà alla formale consegna, a tutti gli effetti di legge (custodia, ecc...), del complesso sportivo al concessionario medesimo il quale, per quella data, si impegna a rendere operativa la propria unità di sede in Diano Marina presso il complesso

sportivo stesso.

Art. 4 – Inventario

Unitamente al compendio immobiliare, così come individuato all'art. 2 della presente convenzione, vengono altresì assegnati i beni mobili e le attrezzature risultanti dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna di cui all'art. 3. Tali verbali faranno fede in relazione allo stato iniziale del complesso sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

Art. 5 - Durata

Il presente affidamento in concessione ha la durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data del verbale di consegna del complesso sportivo in argomento, e cesserà alla scadenza, automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.

Art. 6 – Gestione

La concessione concerne la gestione con riferimento sia al funzionamento dell'impianto nel suo complesso, sia alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività sportiva che si svolge nel suo ambito.

La gestione in concessione comprende, più in particolare, quanto segue:

a) gestione amministrativa e finanziaria;

b) gestione tecnica ed operativa;

c) gestione organizzativa;

d) servizi ed assistenza all'utenza;

e) custodia;

f) pulizia;

g) gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti il

ALLEGATO "Y"

complesso sportivo;

h) quant'altro necessario per una corretta e funzionale gestione del complesso sportivo in argomento, ivi compreso l'eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica volta all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte;

La gestione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dagli articoli di seguito riportati, nonché della determinazione n. _____ del _____ e relativi allegati, unitamente agli atti tutti nella stessa richiamati che, anche se non materialmente allegati alla presente convenzione, ne formano parte integrante e sostanziale.

Il complesso sportivo viene affidato sul presupposto che la gestione possa essere effettuata in tendenziale pareggio economico.

Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate alle modalità di gestione del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso.

L'inizio effettivo ed organico della gestione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con la consegna del complesso sportivo stesso.

Art. 7 – Utilizzo

La presente concessione viene realizzata allo scopo di favorire la pratica di attività sportive compatibili (in base alle vigenti leggi, regolamenti, provvedimenti di omologazione rilasciati dalle competenti autorità) con le aree ed impianti in argomento, e per uso prevalentemente sportivo.

Attività non legate a pratiche sportive sono pertanto consentite, nell'ambito della presente convenzione, purché compatibili con l'immobile ed i suoi impianti e non a

ALLEGATO "Y"

scapito o limitazione della primaria sua destinazione, previa acquisizione di autorizzazione scritta dell'Ente concedente.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete ed è consentito al concessionario:

a) l'organizzazione di manifestazioni sportive; in proposito si specifica quanto segue: il concessionario non potrà utilizzare o concedere l'impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del compendio e della Città in genere; sarà onere del concessionario dare preventiva comunicazione per iscritto all'Ente concedente circa ogni eventuale intraprendenda iniziativa esulante dall'ordinaria attività sportiva; il concessionario è responsabile della gestione e degli adempimenti di ogni natura e/o genere prodromici all'organizzazione e/o allo svolgimento di qualsivoglia attività e/o iniziativa organizzata a sua cura);

b) l'organizzazione di corsi di attività fisica di base, attività sportiva, attività agonistica;

c) l'affitto dei campi da gioco e/o la sub-concessione in uso alle società sportive ed ai privati per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti **a)** e **b)**.

Art. 8 – Progetto di utilizzo

Il concessionario è tenuto a garantire l'uso pubblico del complesso sportivo affidatogli, secondo i seguenti principi e priorità, assicurando comunque le condizioni minime, elaborate in base alle indicazioni fornite anche dalla presente convenzione, così come previste e dettagliate nel progetto di utilizzo presentato in sede di selezione:

a) apertura di tutto il complesso sportivo nel periodo indicato;

b) apertura, chiusura e presenza ininterrotta in tutto il complesso sportivo per tutto l'orario di funzionamento;

ALLEGATO "Y"

c) apertura, chiusura e presenza in occasione di manifestazioni sportive promosse o patrocinate dal Comune;

d) apertura, chiusura e presenza in occasione di gare sportive (tornei, campionati, esibizioni) direttamente organizzate;

e) riserva di utilizzo del complesso sportivo alle associazioni e società sportive aventi sede nel Comune di Diano Marina e legalmente costituite ed operanti nella specifica disciplina del giuoco del Calcio da almeno 3 anni, regolarmente iscritte alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) o altro Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, che ne facciano richiesta, sia per lo svolgimento dell'attività istituzionale, che per lo svolgimento di gare a calendario federale o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e/o per la preparazione agonistica degli atleti tesserati;

f) riserva di utilizzo gratuita dell'impianto, per un numero di giornate non superiore a 20 (venti) per ciascun anno, a favore del Comune di Diano Marina o di soggetti dallo stesso individuati ed indicati, per manifestazioni di interesse pubblico;

g) riserva di utilizzo gratuita dell'impianto, per tutta la durata dell'anno scolastico, nelle fasce orarie esclusive così come individuate a progetto, a favore degli istituti scolastici cittadini che ne facciano richiesta, con assistenza tecnica e vigilanza del concessionario;

h) accesso a tutti i cittadini, residenti e non, nelle fasce orarie riservate al pubblico, così come individuate a progetto;

i) utilizzabilità dell'impianto a chi ne faccia richiesta per impieghi diversi tra quelli consentiti dalle indicazioni di utilizzo di alla presente convenzione;

l) servizio di pronto soccorso con permanenti dotazioni di attrezzature a norma di legge;

ALLEGATO "Y"

m) servizio di custodia, ad esclusive cure e spese del concessionario e quindi senza oneri e responsabilità di sorta per il Comune. Il concessionario comunica all'Ente concedente nominativo e cellulare di servizio del custode o dei custodi.

Art. 9 – Obblighi ed oneri ulteriori

Il concessionario è tenuto ai seguenti obblighi ed oneri ulteriori:

a) controllo dell'accesso agli impianti, con limitazione dell'accesso stesso ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva degli impianti in argomento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, con assunzione di ogni eventuale connessa responsabilità (quando la natura delle manifestazioni lo richieda o lo suggerisca sulla base di ragionevoli previsioni, il concessionario deve provvedere anche in termini di richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine);

b) accurata pulizia generale, ordinaria e straordinaria, delle aree ed impianti oggetto della presente convenzione (anche in occasione e/o a seguito di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e/o da altre Associazioni da quest'ultima autorizzate) e/o comunque a servizio del complesso sportivo in ogni loro parte, sia interna (anche se non aperta ai praticanti ed al pubblico), sia esterna, con l'impiego di ogni mezzo e metodologia utili ad assicurare i più alti standard d'igiene, con particolare riguardo agli spogliatoi, ai servizi accessori ed ai servizi igienici;

c) manutenzione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, comprensivo delle aree, dei beni e delle strutture pertinenziali ed accessorie, nonché degli impianti di qualsiasi genere;

d) assunzione in capo al concessionario delle utenze tutte, nessuna esclusa, necessarie al funzionamento dell'intero complesso, sollevando il Comune di Diano

ALLEGATO "Y"

Marina da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto al riguardo;

e) regolare apertura giornaliera del complesso compatibilmente con le -ed in via prodromica all'implemento e alla migliore diffusione delle- attività sportive ivi esercitate ed esercitande;

f) conseguimento e periodico rinnovo, a cura e spese del concessionario, di ogni necessario titolo autorizzativo di pubblica sicurezza, amministrativo, commerciale, igienico-sanitario e quant'altro necessario per il regolare svolgimento di ogni attività nell'ambito del complesso sportivo.

Art. 10 – Adeguamento, manutenzione e interventi edilizi.

Il concessionario si obbliga a provvedere in ordine all'adeguamento, alla messa e/o al mantenimento a norma, oltre che alla manutenzione del complesso sportivo -ad eccezione degli interventi di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale che restano a carico del Comune- ivi compresa quella dei beni mobili in dotazione alla struttura stessa, per i quali il concessionario sarà onerato anche della eventuale sostituzione, indipendentemente dalla causa che ne abbia provocato il danneggiamento e/o la sopravvenuta non funzionalità.

Ai sensi di quanto previsto al precedente comma, il concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture del complesso sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.

Qualora il concessionario ritenga opportuno, per esigenze funzionali correlate all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività svolte, provvedere ad eventuali ampliamenti della dotazione strumentale e/o impiantistica del complesso sportivo in argomento, dovrà ottenere preventiva autorizzazione patrimoniale ed edilizia dall'Ente concedente, subordinata all'acquisizione del parere tecnico del CONI e/o altra Autorità e/o federazione competente qualora si tratti di impiantistica

ALLEGATO "Y"

sportiva. In ogni caso, le opere resteranno di proprietà del Comune, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di indennizzo alcuno al concessionario.

Eventuali lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale che comportino la chiusura totale o parziale del complesso sportivo saranno eseguiti previ opportuni accordi tra le parti. Nulla sarà dovuto dal Comune per il mancato utilizzo del complesso sportivo derivante da lavori di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale.

Il concessionario si obbliga al puntuale rispetto di ogni impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, ivi compresi, segnatamente l'esecuzione degli interventi di adeguamento, manutenzione, implementazione e miglioria tutti del compendio di cui all'art. 5, requisito n. 8 del bando di gara.

Il Comune, con la finalità di consentire la massima implementazione e fruibilità dell'impianto alla cittadinanza, erogherà all'affidatario della gestione del compendio un contributo a parziale sostegno, sia delle spese su indicate, sia delle spese di cui l'affidatario dovrà farsi carico per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di interesse pubblico previste nel relativo progetto di utilizzo e/o programmate nel corso della gestione.

L'importo del contributo, da corrispondersi per l'intera durata della concessione, sarà pari ad € 17.000,00= (euro diciassettemila/00=) per ciascun anno di convenzione. Il contributo annuale sarà liquidato in una singola rata, previa presentazione da parte dell'affidatario di regolare rendicontazione delle spese e delle entrate dell'intero anno di gestione, e perciò entro il mese successivo a quello di presentazione all'Ente del bilancio o rendiconto economico-finanziario approvato e relativo all'anno di gestione precedente.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori contributi che l'Amministrazione valuterà di

ALLEGATO "Y"

erogare in connessione ad eventuali ulteriori progetti presentati e alla disponibilità di bilancio.

Il mancato rispetto del progetto di utilizzo e/o di altro programma predisposto e/o concordato con l'Amministrazione, anche se parziale e/o di lieve entità, comporterà per l'affidatario la perdita del diritto alla corresponsione del contributo sopra indicato.

Art. 11 – Modifiche, ampliamenti e migliorie per motivi di interesse pubblico.

In qualunque momento il Comune di Diano Marina potrà apportare al complesso sportivo tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.

In tal caso verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere. Qualora l'impianto debba essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal concessionario al Comune.

Art. 12 – Divieto di cessione e sub concessione

E' vietata la cessione della presente convenzione.

E' fatto altresì divieto al concessionario di sub-concedere parte del servizio di cui alla presente convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente concedente. Il concessionario ha pertanto l'obbligo, a tal fine, di comunicare preventivamente all'Ente concedente i contratti la cui stipula, a sua cura e spese, durante il periodo di vigenza della presente concessione, sia ritenuta necessaria o comunque opportuna per consentire il miglior uso del complesso ai fini sportivi e turistici con soggetti terzi, nonché altri eventuali contratti: detti contratti non potranno avere tuttavia durata superiore a quella della concessione del complesso

ALLEGATO "Y"

sportivo oggetto della presente convenzione.

Resta inteso che ogni stipula in violazione di quanto previsto dal presente articolo sarà improduttiva di effetti per il Comune di Diano Marina e sarà, comunque, causa di immediata risoluzione della concessione per colpa del concessionario, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che possano derivare all'Ente concedente per effetto della risoluzione stessa.

Art. 13 – Spettanza degli incassi.

Spetta al concessionario l'introito di tutti gli eventuali proventi derivanti dalla gestione del complesso sportivo in argomento, se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di cui alla presente concessione.

Il pubblico accede gratuitamente all'impianto in occasione di gare ufficiali a calendario federale ad ingresso gratuito.

Più in particolare, il Comune riconosce al concessionario il diritto di introitare e trattenere per sé - in misura piena ed esclusiva - ogni incasso derivante dalla affluenza di pubblico nel caso di manifestazioni direttamente organizzate, sponsorizzazioni, cessioni di spazi a qualsivoglia titolo e/o ragione, come pure il diritto di utilizzare a fini di lucro sia l'impiantistica sportiva.

Il concessionario provvederà annualmente, e precisamente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, a comunicare all'Ente concedente il proprio bilancio consuntivo.

Art. 14 – Canone concessorio

Per tutta la gestione del complesso sportivo il concessionario corrisponderà al Comune di Diano Marina un canone annuo di euro _____=, oltre I.V.A. nella misura di legge, così come determinato all'esito dell'affidamento, canone da

ALLEGATO "Y"

adeguarsi annualmente secondo indicizzazione ISTAT-FOI.

Il suddetto importo sarà corrisposto in due (2) rate anticipate, rispettivamente nella misura del 60% e del 40 %, alle date del 31 gennaio e 30 giugno di ciascun anno.

Eventuali contestazioni mosse da parte del concessionario nei confronti dell'Ente concedente non potranno in nessun caso dare luogo al mancato versamento di detto canone nei termini stabiliti.

Art. 15 - Osservanza delle condizioni di lavoro

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ad assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 16 - Verifica dell'attività contributiva

L'Ente concedente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale

ALLEGATO "Y"

sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'Ente concedente provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte del concessionario non rileva ai fini della verifica.

Art. 17 – Prevenzione – Sicurezza - Tutela

Nell'esercizio di ogni sua attività il concessionario deve scrupolosamente rispettare tutta la normativa inerente la prevenzione degli infortuni, la sicurezza degli impianti, l'igiene del lavoro, la sicurezza antincendio, le normative del settore della tutela dell'ambiente ed ogni altra norma per una corretta gestione.

Il concessionario è titolare degli impianti sportivi oggetto della gestione affidata ed è tenuto a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Il concessionario è inoltre responsabile del rispetto e del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al

Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a proprio carico dalla presente convenzione che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del concessionario analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento della convenzione e procedere di conseguenza alla redazione del

D.U.V.R.I.

Art. 18 - Responsabilità

L'esercizio della vigilanza e del controllo comunale sull'impianto non implica e/o presuppone alcuna responsabilità dell'Ente concedente nell'uso e nella conduzione

ALLEGATO "Y"

del complesso sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché ogni responsabilità ricade sempre ed esclusivamente sul concessionario.

Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Ente concedente e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente convenzione.

Il concessionario inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio affidato.

Il concessionario è responsabile della custodia delle aree ed impianti oggetto del presente atto.

Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere a lui intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento.

L'affidatario è altresì responsabile, nel periodo di validità della presente convenzione:

- a) di tutte le forme di pubblicità che sono esposte nella struttura in oggetto
- b) di tutte le forme di produzione musicale o spettacolo ad interessare il complesso in argomento
- c) di eventuali attività commerciali collaterali autorizzate o autorizzabili.

Art. 19 – Polizze assicurative

Il concessionario, all'atto della consegna dell'impianto, dovrà esibire adeguate polizze assicurative più sotto indicate, stipulate presso primaria Compagnia, a copertura dei seguenti rischi:

- a) polizza incendio, rischi accessori ed eventi speciali relativa a tutti i beni mobili di proprietà del concessionario, ovvero dallo stesso utilizzati, compresi i beni di

ALLEGATO "Y"

proprietà di terze persone presenti all'interno del complesso sportivo oggetto della presente concessione. La polizza dovrà prevedere, nelle sue condizioni particolari, la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Diano Marina;

b) polizza furto e rapina relativamente ai suddetti beni mobili posti all'interno del complesso sportivo oggetto della presente concessione. La garanzia dovrà estendersi al rischio di perdita valori e danni al portavalori;

c) polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura di tutte le attività da svolgere o che si intende svolgere nell'ambito del complesso sportivo oggetto della presente concessione (nella definizione "terzi" deve essere ricompreso il Comune di Diano Marina). Il massimale di garanzia non dovrà essere inferiore ai seguenti limiti per ogni sinistro:

- € 1.500.000,00= (euro unmilione cinquecentomila/00=) per danni ad ogni persona danneggiata;

- € 1.500.000,00= (euro unmilione cinquecentomila/00=) per danni a cose.

I massimali sopraindicati saranno aggiornati ogni anno in corrispondenza della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

d) polizza di responsabilità civile per gli infortuni sofferti dai dipendenti, compresi i dipendenti occasionali, del concessionario ed addetti alle attività loro assegnate da estendersi anche per le azioni di rivalsa esperite dagli istituti assicurativi. Il massimale di garanzia non dovrà essere inferiore a € 1.500.000,00= (euro unmilione cinquecentomila/00=) per ogni prestatore di lavoro infortunato. La polizza dovrà estendersi anche per le azioni di rivalsa esperite dagli istituti assicurativi.

Gli eventuali danni non coperti dai massimali assicurativi restano a totale carico del soggetto concessionario, senza addebito alcuno al Comune di Diano Marina.

ALLEGATO "Y"

In caso di furto occorso ad attrezzature e/o beni di proprietà del Comune qualora, a causa di comportamento negligente tenuto dal concessionario, l'assicurazione stipulata dal Comune per furto non risponda del danno, quest'ultimo resterà a completo carico del concessionario che sarà tenuto a rifondere integralmente il Comune.

Art. 20 – Vigilanza e controllo

L'Ente concedente, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei servizi dell'ASL ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, accessi, sopralluoghi, ispezioni e verifiche presso il complesso sportivo.

Il concessionario è tenuto a fornire tutta la propria collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso agli impianti e disponendo altresì che tutto il personale, comunque preposto al servizio, fornisca tutti i chiarimenti e notizie che gli siano richieste.

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, l'Ente concedente procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni ed in casi d'urgenza entro 48 ore.

Qualora il concessionario non contro-deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penalità di cui all'articolo 20 a seconda della gravità dell'inadempienza accertata .

In caso di riscontro di un numero di inadempienze superiori alle tre, o comunque, di riscontro gravi inadempienze, anche in numero inferiore, seguirà la risoluzione del contratto.

Art. 21 - Penalità

Le penalità per le infrazioni agli obblighi della convenzione sono irrogate dal Comune in misura variabile tra euro 100,00 (euro cento/00) e euro 4.000,00 (euro quattromila/00) a seconda della gravità dell'inadempienza.

L'ammontare delle penalità irrogate è trattenuto sulla prima rata di quanto eventualmente dovuto dal Comune oppure con incameramento parziale della cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

Art. 22 – Risoluzione

Nei casi non contemplati dall'articolo 20 ed in caso di grave inadempienza potrà farsi luogo alla risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile con preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta.

La convenzione si risolverà di diritto, a tutto danno e rischio del concessionario, nei seguenti casi:

a) grave violazione degli obblighi di legge in materia di igiene, sanità pubblica e quelle che nel tempo saranno emanate relativamente all'uso e alla conservazione dei locali;

b) qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;

c) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione della concessione;

d) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;

e) effettuazione di modifiche strutturali senza la preventiva autorizzazione del

ALLEGATO "Y"

Comune;

f) reiterata inosservanza delle normative statali e regionali concernenti la tutela della salute degli atleti;

g) cessione e/o subconcessione totale o parziale della convenzione;

h) in caso di apertura di procedure concorsuali che rendano impossibile la continuità del servizio;

i) gravi e reiterati episodi di comportamento antisportivo e/o violento, nonché di vandalismo nei confronti di oggetti, strutture, attrezzature o mezzi pubblici di trasporto dei quali si siano resi responsabili gli atleti appartenenti alle squadre dell'organismo concessionario nell'ambito delle attività sportive programmate, anche al di fuori del complesso sportivo oggetto del presente affidamento, sanzionati in via definitiva dalle competenti autorità;

j) negli altri casi previsti dalla presente convenzione e dalla vigente normativa;

k) irregolarità e/o reati di carattere contabile e/o fiscale commessi da tesserati dall'organismo sportivo concessionario nella conduzione dell'organismo medesimo.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente stipula non incluse nell'elenco che precede.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice civile, a semplice richiesta dell'Ente concedente di volersi avvalere della relativa facoltà, la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell'inadempimento.

Avvenuta la risoluzione della convenzione, sarà diritto dell'Ente concedente

ALLEGATO "Y"

rivalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione di cui al successivo articolo 29, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito.

Non spetterà all'aggiudicatario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso delle spese eventualmente sostenute sino a quel momento.

Nel caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario, è facoltà dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, di stipulare una nuova convenzione con l'operatore che segue in graduatoria; l'eventuale differenza di corrispettivo sarà integralmente posta a carico del concessionario inadempiente fino alla scadenza della convenzione originaria.

Art. 23 – Revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

L'Ente concedente si riserva il diritto di revocare, senza indennizzo, la convenzione sottoscritta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a mesi 3 per il rilascio di quanto a complesso sportivo oggetto della presente concessione.

Il concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna, degli impianti e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che l'Ente concedente provvederà ad indicare e che competerà allo stesso il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

Art. 24 - Cauzione

L'aggiudicatario ha provveduto in data _____ alla costituzione di una garanzia di euro _____, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dedotto in convenzione mediante _____.

ALLEGATO "Y"

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto. La fideiussione bancaria / polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

Il Comune incamera in tutto od in parte la cauzione qualora vengano accertate, a carico del concessionario, inadempienze di sorta. In tale caso, il concessionario è tenuto a ricostituire entro 15 giorni l'intero importo della garanzia: la mancata reintegrazione della garanzia determinerà la revoca e/o la decadenza della concessione.

Art. 25 - Cessazione del rapporto convenzionale e riconsegna degli impianti

Alla cessazione del rapporto convenzionale il complesso sportivo, unitamente ai materiali e tutto quanto conferito in concessione, dovrà essere integralmente riconsegnato in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo.

All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal Comune eventuali danni concernenti il bene da risarcire da parte del concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla stesura del verbale di riconsegna o che saranno sanati direttamente dal Comune di Diano Marina con oneri dedotti dal deposito cauzionale e/o comunque a carico del concessionario.

All'atto della riconsegna dovranno essere risolti, a cura e spese del concessionario, tutti i contratti eventualmente ancora in essere con i terzi, salvo che il Comune non dichiari espressamente la volontà di subentro qualora ne ricorrano le condizioni.

ALLEGATO "Y"

Contestualmente alla riconsegna il concessionario dovrà curare lo sgombero del complesso sportivo delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di sgombero, trasporto e di deposito altrove.

Art. 26 - Proprietà delle opere, delle addizioni e miglioramenti

Al termine della concessione, alla scadenza naturale così come nei casi previsti di cessazione anticipata - le opere e le strutture esistenti e realizzate - comprese quelle semovibili, gonfiabili e smontabili, nonché quelle di adeguamento, le addizioni ed i miglioramenti resteranno di proprietà del Comune medesimo, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso, compenso, indennità o restituzione in natura e fatta salva ogni eventuale azione di rimessa in pristino, con oneri a carico del concessionario medesimo, e di responsabilità civile (per danni cagionati al concedente), qualora le addizioni o le migliorie dovessero pregiudicare le funzionalità della strutture, nonché penale, connessa alla realizzazione abusiva di opere.

Art. 27 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.

Qualora l'affidatario non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge n. 136/2010.

L'Ente concedente verifica l'assolvimento da parte del concessionario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 28 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle

ALLEGATO "Y"

attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione della stessa.

Qualora l'affidatario non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge n. 136/2010.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Ente concedente e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della convenzione relativa alla presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 29 - Domicilio e sede operativa

Per tutti gli effetti della presente concessione:

- il Comune di Diano Marina elegge domicilio presso la sede comunale;
- il concessionario elegge domicilio presso la propria sede operativa in Diano Marina, negli uffici a ciò destinati presso il complesso sportivo oggetto della presente convenzione.

Art. 30 - Controversie

È esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Diano Marina e il concessionario è competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

Art. 31 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, né eccettuata, ivi comprese quelle correlate alla pubblicità della procedura di aggiudicazione, ove

ALLEGATO "Y"

previsto per legge, sono a totale carico del concessionario.

Del presente atto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 32 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché alle disposizioni contenuto nel bando, negli altri atti di gara ed atti amministrativi propedeutici e conseguenti che, con la sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario dichiara di avere ben conosciuto, di conoscere e accettare, impegnandosi ad eseguirle.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342, si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 3 – Consegna Art. 10 – Adeguamento, manutenzione e interventi edilizi.

Art. 11 – Modifiche, ampliamenti e migliorie per motivi di interesse pubblico

Art. 12 – Divieto di cessione e sub concessione Art. 18 – Responsabilità Art. 19 –

Polizze assicurative Art. 21 – Penalità Art. 22 – Risoluzione Art. 23 – Revoca per

sopravvenuti motivi di pubblico interesse Art. 25 - Cessazione del rapporto

convenzionale e riconsegna degli impianti Art. 26 - Proprietà delle opere, delle

addizioni e miglioramenti Art. 30 - Controversie Art. 31 – Spese.

Degli allegati non viene data lettura per espressa rinuncia dei componenti.

Il presente atto è stato da me Segretario Generale Rogante redatto mediante personal computer e software di videoscrittura, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e visto lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo

ALLEGATO "Y"

2005 n.82, valida alla data odierna.

Il presente atto comprende pagine intere numero

(.....) oltre alla presente fin qui.

Il Comune di Diano Marina - Il Responsabile Settore ____ - Ufficio _____

La Società/Associazione/Ente – Il Presidente _____

Il Segretario Comunale _____